

## ACCORDO AZIENDALE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE


Visti i chiarimenti dalla circolare COVIP del 26 ottobre 2017 n° 5027 su quanto disposto dal D. Lgs 4 agosto 2017 n° 124 per quello che concerne il versamento parziale del TFR alla previdenza complementare; riprendendo i precetti contenuti nel D. Lgs. 5 dicembre 2005, n° 252, art. 3 comma 1 lettera a); presso la sede di Torino Galleria San Federico 54 la società Finpiemonte SpA (di seguito denominata Azienda), rappresentata dal Direttore Generale, Maria Cristina Perlo ed i dipendenti dell'Azienda, rappresentati dagli RSA delle Organizzazioni Sindacali Territoriali FABI e FIRST CISL, rispettivamente i Sigg. Claudia Regalbuto e Giuseppe Mangia

### premessato che

- l'Azienda ha istituito un programma di previdenza complementare per i propri dipendenti aderendo ad una forma di previdenza integrativa antecedente al 15/11/1992 e nello specifico al Fondo UNIONPREV;
- Con gli accordi aziendali del 01 marzo 2002 e del 21 ottobre 2008 il fondo pensione da utilizzarsi a tale scopo è stato individuato in PREVIP Fondo Pensione con sede in Milano e iscritto al n. 1241 della sezione speciale dell'albo dei fondi pensione tenuto dalla Covip;

### si stabilisce quanto segue

- a far data dal 01 giugno 2018 la previdenza complementare integrativa sarà realizzata mediante l'adesione dell'Azienda e volontariamente dei singoli dipendenti, a Previp Fondo Pensione,
- per i dipendenti in forza e per quelli futuri e che alla data della presente non hanno aderito al Fondo Pensione Previp, sarà possibile in alternativa scegliere altra forma di previdenza complementare a condizione che lo stesso ricada tra i Fondi Pensione Aperti,
- recependo quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 25 ottobre 2017 relativa alle modifiche e integrazioni della deliberazione del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le "Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro", si prevede che tali lavoratori a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, che in un precedente rapporto di lavoro hanno conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma non abbiano riscattato integralmente la propria posizione, possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per



esprimere la propria volontà sulla destinazione del proprio TFR, fermo restando che la scelta, in questo caso non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare a cui conferire il TFR maturando ed, eventualmente, alla percentuale di TFR da destinare alla previdenza complementare secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005 e, su richiesta del dipendente stesso, eventuali contributi conto dipendente e conto azienda da versare.

Si ricorda che la legislazione vigente prevede che chiunque sia iscritto ad un fondo pensione dopo due anni minimo di permanenza, ha la possibilità di trasferire la propria posizione previdenziale maturata ad altra forma di previdenza complementare.

Per i dipendenti con qualifica di *vecchio iscritto*<sup>1</sup> o *nuovo iscritto non di prima occupazione*<sup>2</sup> o *nuovo iscritto di prima occupazione*<sup>3</sup> la contribuzione a tutte le forme di previdenza complementare sopra previste avverrà secondo le seguenti modalità:

- sono richiesti versamenti volontari da parte del dipendente pari ad una percentuale minima del 2% ad un massimo del 10% della retribuzione mensile utile al calcolo del trattamento di fine rapporto,
- la contribuzione a carico azienda sarà pari al 4% della retribuzione mensile utile al calcolo del trattamento di fine rapporto,
- per la quota di TFR da versare al fondo di previdenza complementare il dipendente dovrà scegliere tra una delle seguenti percentuali: 0% - 25 % - 50% - 75% - 100% .

Le eventuali quote residuali di TFR non devoluto alla previdenza complementare continueranno ad essere regolate come da previsioni dell'art 2120 del codice civile. Come previsto dalla vigente legislazione nel caso in cui il dipendente entro 6 mesi dalla data di assunzione non esprima alcuna volontà in merito al proprio TFR, dal mese successivo alla scadenza del semestre, il datore di lavoro, senza provvedere a versare alcun contributo conto dipendente e conto azienda, provvederà a trasferire automaticamente il TFR maturando al Fondo Pensione PREVIP individuato dall'Azienda quale fondo di riferimento.

La scelta della percentuale di TFR da versare al Fondo di previdenza complementare potrà essere effettuata entro il 10 dicembre di ogni anno con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

---

<sup>1</sup> coloro che hanno aderito ad una forma di previdenza complementare prima del 28 aprile 1993

<sup>2</sup> coloro che si sono iscritti alla previdenza obbligatoria ante 28/04/1993

<sup>3</sup> coloro che si sono iscritti alla previdenza obbligatoria post 28/04/1993

## MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

L'azienda procederà per conto dei dipendenti, al versamento dei contributi presso le forme di previdenza complementare individuate dagli stessi, con la stessa valuta di accredito dello stipendio. La percentuale di contribuzione volontaria (dal 2% al 10%) potrà essere modificata, su richiesta del dipendente, due volte l'anno, entro il 15 giugno, per la retribuzione a partire dal mese di luglio, ed entro il 15 dicembre per la retribuzione a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Per i dipendenti che ne facessero richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno, sarà possibile effettuare un ulteriore versamento volontario aggiuntivo da detrarre alla retribuzione del mese di novembre.

## PRESTAZIONI RISCATTI E ANTICIPAZIONI

Per il Fondo Pensione Previp e per tutte le altre forme di previdenza complementari, si fa riferimento a statuti, regolamenti e note informative depositate presso l'Organismo di Vigilanza dei Fondi Pensioni e presenti nei siti istituzionali.

Per tutto quello non regolamentato nel presente accordo si rimanda al prospetto informativo della forma di previdenza complementare scelta.

Torino 31/05/2018

**Per Finpiemonte S.p.A.**

**Il Direttore Generale**

Maria Cristina Perlo

**Le OO. SS.**

**FABI – Claudia Regalbuto**

**FIRST CISL– Giuseppe Mangia**